

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PRATO
DOTT. ANGELO SOCCIO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa civile iscritta al n. 3336 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2005, promossa da

_____, con l'Avv. _____

ATTRICE

Contro

CONVENUTO

e

Fondiarria Sai S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

CONVENUTA

Conclusioni

PER L'ATTRICE: “Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. _____ nella produzione dell'incidente de quo e condannare, per le causali di cui in premessa, i convenuti in solido a risarcire la Sig.ra _____ dei danni patrimoniali, non patrimoniali danno biologico e spese seguiti a causa di tale sinistro mediante pagamento in favore dell'istante della somma che è risulterà dovuta in base all'espletanda istruttoria o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia nei limiti di competenza del Giudice adito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal di della domanda al soddisfo effettivo, dando atto che non sono stati fatti oggetto di domanda e quindi sono fatti salvi i diritti della regione Toscana e degli Enti Mutualistici ed Assistenziali per il rimborso dei crediti relativi relativi ad esborsi effettuati per l'assistenza economica, medica, farmaceutica ed ospedaliera in dipendenza dell'incidente de quo per i quali siano surrogati nei relativi diritti dell'attrice nei confronti del responsabile civile e dei suoi coobbligati e garanti. Con vittoria di spese ed onorari, quota iva, contributo previdenziale del 2% ed L.576/80 e rimborso spese generali del 12,5% ex L. Prof. Con domanda da intendersi contenuta ai soli fini del contributo unificato entro il limite di Euro 5.200,00.

PER IL CONVENUTO: Contumace

PER LA CONVENUTA FONDIARIA SAI S.P.A.: Contumace

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato, _____ conveniva in giudizio la Fondiaria Sai S.p.a, il _____, deducendo che il giorno _____, in _____, il veicolo di proprietà e condotto dalla stessa veniva tamponato e scagliato addosso al veicolo antistante, dall'autovettura _____ che non manteneva la dovuta distanza di sicurezza. In conseguenza del sinistro l'esponente subiva lesioni personali per le quali richiedeva il risarcimento. Nessuno si costituiva per i convenuti, ed il giudice rilevato che la notificazione dell'atto introduttivo non si perfezionava nei confronti dei convenuti _____, autorizzava il rinnovo. Parte attrice rinunciava alla propria domanda avente ad oggetto le pretese risarcitorie nei confronti del convenuto _____, conducente dell'autovettura danneggiante e quindi mero litisconsorte facoltativo, ed insisteva nelle proprie domanda nei confronti del proprietario _____ al quale l'atto di citazione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto irreperibile all'anagrafe.

La causa veniva istruita con produzione documentale e Ctu medico legale sulla persona dell'attrice.

All'udienza di discussione l'attrice, unica parte costituita, precisava le proprie conclusioni depositando note conclusive ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è fondata e merita accoglimento.

Invero dagli atti causa ed in particolare dalla sentenza n. _____, depositata in cancelleria il 16/01/2003 emessa dal Giudice di Pace di _____ concernente il medesimo sinistro stradale, è emerso che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi al conducente _____, che tamponava la sua autovettura sospingendola contro quelle della Sig. _____. Trattandosi di sentenza emessa fra più soggetti, alcuni dei quali sono parte anche del presente giudizio, ed avente il medesimo oggetto e causa petendi, può ritenersi che la stessa faccia stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Peraltro i convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio sono rimasti contumaci e dunque non hanno contestato i fatti addebitati né sollevato eccezioni.

Prima del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti parte attrice ha rinunciato alla propria domanda nei confronti del convenuto _____, conducente e litisconsorte facoltativo, ed ha insistito verso Fondiaria Sai S.p.a. ed il proprietario _____, nei confronti del quale la notifica si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Pertanto i convenuti, ad esclusione di _____, come per legge devono essere condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice.

Per quanto converne il quantum dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, il CTU ha affermato nelle conclusioni della sua relazione tecnica, la compatibilità delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attrice correlabili al sinistro occorso, la sussistenza di postumi

permanenti nella misura del 2% ed inabilità temporanea totale di 7 giorni, parziale al 50% di dieci giorni e parziale al 25% di 15 giorni, e le spese sanitarie documentate e congrue.

Sulla base di tali valutazioni il danno subito dall'attrice deve essere liquidato sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Firenze, secondo orientamento ormai consolidato degli Uffici Giudiziari del Circondario di Prato. La liquidazione del danno alla persona subito dall'attrice non può essere invero determinato sulla base delle legge n. 57 del 05/03/2002 atteso che l'art. 5 della stessa impone l'applicabilità dei criteri di determinazione del danno fissati ai sinistri avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore e dunque è inapplicabile ai sinistri che, come quello di specie, sono avvenuti prima. Si ritiene equo applicare le Tabelle per il Calcolo del danno alla persona del Tribunale di Firenze aggiornate al 2008, senza che sugli importi ivi risultanti sia dovuta la rivalutazione, essendo i predetti importi già aggiornati ad oggi, ma solo gli interessi legali.

In applicazione delle predette tabelle, sulla base delle risultanze della Ctu, l'importo ammonta ad Euro 3.033,72, oltre interessi legali e rimborso delle sole spese documentate per Euro 120,00.

Sempre in punto di danno non patrimoniale deve riconoscersi all'attrice l'ulteriore somma di Euro 1.000,00. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e ristorare interamente la persona nel pregiudizio subito e non oltre esso: bisogna, infatti, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato dalla parte, individuando tutte le ripercussioni negative sul valore uomo che si sono verificate. Il giudice deve pertanto procedere alla valutazione delle predette conseguenze non in termini aprioristici, ma bensì adeguando le somme liquidate al criterio della personalizzazione del danno, in considerazione delle sofferenze patite in connessione all'evento lesivo suscettivo di arrecare lesioni personali, per le quali l'ordinamento appresta anche tutela penale. Infatti nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, talchè deve ricomprendere anche quel particolare pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato la cui intensità e durata non assumono rilievo in ordine all'esistenza del pregiudizio, ma unicamente al fine della quantificazione del risarcimento. Proprio in considerazione dell'ampia accezione di danno non patrimoniale, in presenza di reato è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, come nel caso di specie il diritto alla salute costituzionalmente inviolabile, ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento

giuridico, in forza della espressa previsione del legislatore di valutare risarcibile il danno non patrimoniale derivante da reato. Tali considerazioni sono state recentemente espresse con sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26975/2008 che ribadisce e fa propria la lettura Costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del c.c. offerta dalla precedente giurisprudenza a della Suprema Corte a sezioni semplici. Il Giudice di legittimità lungi dall'effettuare una interpretazione restrittiva del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. (limitato al solo danno morale derivante da reato) e ribadendo la necessità di abbandonare la tradizionale suddivisione in categorie dello stesso, muovendo dal concetto di tipicità del danno non patrimoniale insito nel dato legislativo, ancora l'accertamento della sua esistenza e dunque traccia i confini della sua risarcibilità ai casi di compromissione di diritti costituzionalmente tutelati e, nel caso di reato, anche di interessi giuridicamente rilevanti

L'interpretazione ampia dell'art.2059 offerta dalla Corte di Cassazione deve essere condivisa, atteso che se da un lato l'espressione “danno non patrimoniale” contenuta nella predetta disposizione non può essere fatta coincidere con il mero danno morale, dall'altro non può essere nemmeno essere tradotta e limitata alla figura del c.d. danno biologico, espressamente previsto, definito e regolato dagli articoli 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), perché così facendo ad una categoria ne verrebbe sostituita un'altra, frustrando l'evidente intento del giudice di legittimità. Sebbene dunque gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private facciano espresso riferimento alla possibilità di aumentare in una certa misura l'ammontare del danno determinato in forza delle Tabelle – 30% nel caso di lesioni di non lieve entità e 1/5 in caso di lesioni di lieve entità – è altrettanto vero che proprio la previsione di carattere generale di cui all'art. 2059 c.c., interpretata nella sua accezione più ampia, legittima il giudice a non essere vincolato a tali limitazioni potendo riconoscere come esistente nel singolo caso ulteriori pregiudizi meritevoli di risarcimento.

Quello che la Corte di Cassazione sembra voler esprimere con la sentenza emessa a sezioni unite, sia piuttosto evitare che al soggetto danneggiato vengano riconosciuti diritti risarcitori assolutamente privi di qualunque fondamento (definiti “risibili”), svincolati da ogni previsione legislativa o sganciati dalla valutazione della gravità dell'offesa subita che non assuma il rango di interesse giuridicamente rilevante o protetto dalla Carta Costituzionale, attribuendo al giudice del merito il compito di valutare caso per caso in quale misura e con quale intensità si sia verificato un certo danno, di valutare in concreto la gravità dell'offesa, escludendo dalla tutela risarcitoria unicamente i pregiudizi futili od

irrilevanti.

In questo modo il c.d. danno morale soggettivo, ovvero la sofferenza interiore, il patimento dell'animo conseguenti all'illecito (*rectius reato*) in sé considerati, che non siano sfociati in malattia, assumono il rango di interessi meritevoli di tutela che devono essere risarciti, e spetta al giudice valutare fattispecie per fattispecie se ricorrano o meno i presupposti per la concreta risarcibilità.. Sempre secondo le sezioni unite al fine di effettuare tale valutazione il giudice deve porre a fondamento tutti gli elementi acquisiti al processo ed avvalersi anche delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni, e dare congrua motivazione della propria scelta. In particolare trattandosi di pregiudizi attinenti ad un bene immateriale, il giudice potrà avvalersi di ogni mezzo di prova compresa la prova per presunzioni, che potrà assumere anche un valore determinante trattandosi di un mezzo di prova equivalente a tutti gli altri, idoneo a fondare anche in maniera esclusiva il convincimento del giudice.

Orbene è indubbio che l'essere rimasto vittima di un evento traumatico, anche di una certa entità, impreveduto ed imprevedibile, quale un incidente stradale determini nel soggetto un naturale patimento interiore, una sofferenza anche se temporaneo e destinato a risolversi con una certa rapidità (si pensi anche solo allo spavento cagionato dall'evento ed alla paura necessariamente correlata alle sue conseguenze) . E' evidente che l'entità della lesione fisica subita (trauma al volto e colpo di frusta cervicale) e le modalità di accadimento del sinistro (violento tamponamento con conseguente proiezione contro altra autovettura), siano determinanti non tanto al fine di stabilire se vi sia o meno anche una sofferenza interiore quanto al fine di graduare l'entità della liquidazione: tanto più grave è l'offesa tanto maggiori saranno le conseguenze fisiche e quelle “moralì” (in termini di sofferenza dell'animo, di preoccupazione), pertanto non può prescindere da una valutazione del caso concreto.

Le tabelle sulle micropermanenti, che parlano di solo danno biologico, come previste dal codice delle assicurazioni non possono essere soddisfatti dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, sia facendo riferimento a quanto sin ora esposto ma anche in relazione agli orientamenti della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo, la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni

unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61) dotata di inviolabilità e garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art6. II-107).

Essendo necessario procedere ad una monetarizzazione che rappresenti il ristoro per equivalente di tale lesione soggettiva indubbiamente esistente anche in caso di lesioni di lieve entità, si ritiene che la somma attribuita ai sensi delle succitate tabelle di riferimento debba essere aumentata della misura di €. 1.000,00 tenuto conto della tenuità dei postumi permanenti e della breve durata della malattia metatraumatica.

Complessivamente il danno non patrimoniale risarcibile a favore dell'attrice ammonta ad Euro 4.033,72, somma già rivalutata in quanto risultante dall'applicazione delle Tabelle alla data del 2007 a cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. A tale somma vanno in ogni caso aggiunte Euro 120,00, oltre interessi legali, quale rimborso delle spese mediche sostenute e le spese della Ctu espletata in corso di causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda formulata dall'attrice e condanna i convenuti Fondiaria Sai S.p.a e _____ in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 4.033,72 oltre Euro 120,00 per rimborso spese documentate, ed Euro 350,00 oltre i.v.a per spese di Ctu. Condanna altresì i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 1.500,00 per diritti ed onorari, € 104,16 per esborsi, oltre rimborso forfetario 12,50% oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Così deciso in Prato lì 21/03/2009

Il Giudice di pace

dott. Angelo Soccio